



Comune di Borgonovo Val Tidone  
(Provincia di Piacenza)

\*\*\*\*\*

# **REGOLAMENTO**

## **SERVIZIO DI FOGNATURA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. ....45..... del .....27/6/02.....

## **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche, industriali, urbane ed assimilate a domestiche che recapitano nelle pubbliche fognature del Comune di Borgonovo Val Tidone.

Il presente Regolamento disciplina altresì la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che convogliano nella pubblica fognatura le acque di rifiuto provenienti da fondi privati e pubblici e da insediamenti civili o industriali.

### **Art. 2 Competenze del Comune/Ente Gestore**

Il Al Comune/Ente gestore compete:

- il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura previste dal D. Lgs. n. 152/1999;
- la determinazione dei tempi, e delle eventuali deroghe, entro cui un insediamento deve obbligatoriamente allacciarsi alla pubblica fognatura;
- il controllo degli scarichi, pubblici e privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità fissati dalla Legge e dalle autorizzazioni;
- l'adozione di quegli atti e provvedimenti ad esso attribuiti dalle Leggi o dal presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

#### **Art. 3**

##### **Classificazione degli scarichi**

Gli scarichi sono distinti in:

- scarichi di acque reflue domestiche;
- scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
- scarichi di acque reflue industriali.

#### **Art. 4**

##### **Generalità**

Gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, fatta eccezione per i casi definiti dagli artt. 6 e 7 per i quali è sufficiente una comunicazione.

Nel caso di realizzazione di nuovi edifici e/o nuovi allacciamenti di edifici esistenti, le domande di allacciamento e/o di scarico, dovranno essere presentate contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità, se prevista.

La domanda di autorizzazione va inoltrata al Comune/Ente gestore, secondo le modalità previste dall'ufficio competente.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D. Lgs. 152/1999.

#### **Art. 5**

##### **Accessibilità degli scarichi**

Tutti gli scarichi devono essere accessibili al controllo da parte dell'autorità competente.

L'Ente gestore del servizio, il personale dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Ambiente del Comune, il personale appartenente all'Azienda sanitaria ed all'ARPA, possono procedere all'ispezione della fognatura interna degli insediamenti civili e produttivi in qualsiasi momento al fine di:

- verificare che lo stato di manutenzione ed il funzionamento dell'impianto fognario rispettino la normativa vigente in materia ambientale e d'igiene, nonché le disposizioni del presente Regolamento;
- accertare la permanenza dei presupposti e delle condizioni di fatto sulla base dei quali fu autorizzato l'allacciamento della stessa alla rete comunale;
- eseguire prelievi a campione delle acque scaricate per effettuare le opportune analisi di laboratorio;
- compiere tutte le verifiche che dovessero rendersi necessarie.

Per le attività produttive, l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

#### **Art. 6**

#### **Scarichi di acque reflue domestiche**

Gli scarichi, nelle reti fognarie, di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale, di qualsiasi dimensione, sono sempre ammessi, senza specifica autorizzazione, purché rispettino le norme e le prescrizioni dettate dal presente regolamento.

I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche devono presentare una comunicazione al Comune/Ente gestore prima dell'attivazione dello scarico.

Per quel che riguarda le caratteristiche dei suddetti scarichi, si presuppone di norma che siano conformi alla normativa vigente, per cui i controlli e gli accertamenti verranno effettuati in casi di particolare e ritenuta necessità a giudizio dell'Autorità competente al controllo.

#### **Art. 7**

#### **Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche**

Gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque domestiche, provenienti da insediamenti diversi dai residenziali, che recapitano nella rete fognaria, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e devono rispettare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono presentare una comunicazione al Comune/Ente gestore prima dell'attivazione dello scarico.

L'Autorità competente prescriverà eventuali e necessarie opere di pretrattamento e/o di trattamento, prima del recapito nella rete fognaria, al fine di salvaguardare le tubazioni ed il regolare funzionamento dell'impianto di trattamento finale.

#### **Art. 8**

#### **Scarichi di acque reflue industriali**

Gli scarichi di acque reflue industriali, provenienti da stabilimenti industriali che recapitano nella rete fognaria, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite stabiliti nel presente regolamento.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono presentare domanda al Comune/Ente gestore per richiedere il rilascio dell'autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

L'Autorità competente provvederà al controllo dei complessi produttivi, per quanto attiene l'osservanza delle norme del presente regolamento, riservandosi di prescrivere eventuali

opere di pretrattamento, di trattamento, e/o di quant'altro riterrà utile per la salvaguardia ed il funzionamento delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento finale.

Possono essere imposti trattamenti particolari, anche per scarichi parziali, contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/1999, indipendentemente dalle caratteristiche dell'effluente complessivo, qualora tali scarichi contengano sostanze particolarmente inquinanti di cui si prevede la limitata presenza nello scarico.

Tutti gli scarichi provenienti dagli stabilimenti industriali, allacciati alla rete fognaria, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla legge e, per determinati cicli produttivi, anche i valori limite imposti dalla tabella 3/a dell'allegato 5 al D. Lgs. n. 152/1999. Tassativamente le acque reflue industriali, immesse nella rete fognaria, dovranno essere tali da poter essere trattate dall'impianto terminale di trattamento delle acque reflue urbane. In caso contrario gli stessi scarichi dovranno essere dotati di propri appositi impianti di trattamento prima del loro allacciamento alla rete fognaria per consentire allo scarico del depuratore finale, al servizio della fognatura, il rispetto dei valori limite di emissione.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali per adeguarli ai limiti previsti dal presente regolamento.

Tutti gli scarichi, anche facenti parte di un unico insediamento, recapitanti nella rete fognaria, devono essere muniti di singola autorizzazione.

Il titolare dello scarico, proveniente dallo stabilimento, è responsabile, verso il Comune/Ente gestore e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza di quanto scaricato.

## **Art. 9 Scarichi vietati**

Sono vietati gli scarichi di:

- acque reflue allacciati alla rete fognaria non conformi ai valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dal presente regolamento di fognatura, ed alle norme tecniche/prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dal Comune;
- sostanze liquide, solide, o gassose a carattere infiammabile od esplosivo.
- sostanze tossiche o sostanze radioattive che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali, o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione.
- sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nei collettori fognari come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, peli, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotte nella rete fognaria. Tali sostanze dovranno essere separate ed allontanate come rifiuto solido.
- vapori e gas di qualunque natura

È vietato inoltre lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura.

Resta inoltre ferma la facoltà del Comune/Ente gestore di stabilire ulteriori divieti in relazione a motivate esigenze di natura ambientale, sanitaria ed igienica.

**Art. 10**  
**Norme di sicurezza**

Qualora insorgano, sia pure a causa di scarichi di acque reflue debitamente autorizzati, condizioni tali da costituire pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, l'Autorità competente adotterà tutti i provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, anche imponendo, a tale scopo, restrizioni maggiori di quelle previste nell'autorizzazione.

## **TITOLO III**

### **ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

#### *Capo I*

#### *Disciplina generale*

#### **Art. 11**

#### **Obbligo di allacciamento**

Nelle località servite dalla pubblica fognatura tutti gli insediamenti, indipendentemente dall'attività in essi esercitata, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi tramite allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a carico dei titolari, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

A tal fine il Sindaco determina, con propria ordinanza, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti debbono essere allacciati con spese a carico dei titolari, previa richiesta, ove occorrente, delle concessioni o autorizzazioni necessarie.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifica ordinanza, in esecuzione del presente articolo.

Eventuali deroghe all'obbligo di allacciamento potranno essere concesse dal Comune/Ente gestore in relazione a circostanziate difficoltà tecniche (attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecniche) che sconsigliano, impediscono o rendono eccessivamente onerosa l'esecuzione dell'allacciamento e permettono altresì uno smaltimento autonomo delle acque reflue senza rischi di inquinamento ambientale. La concessione della deroga è subordinata alla presentazione, da parte del titolare dell'insediamento, del progetto relativo all'impianto di smaltimento autonomo.

Per i nuovi insediamenti, che diano luogo a scarichi di acque reflue domestiche o industriali, in zone servite dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerà la licenza di agibilità e di abitabilità in mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura.

#### **Art. 12**

#### **Separazione degli scarichi**

Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le varie tipologie di acque reflue secondo le tipologie delle fognature riceventi.

Nelle zone servite da reti fognarie a sistema misto, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Tali acque devono essere riunite in un solo pozzetto fuori del fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale.

**Art. 13**  
**Domanda di allacciamento**

I proprietari degli stabili e insediamenti che intendono allacciare le relative opere fognarie interne alla rete comunale, devono presentare domanda al Comune/Ente gestore secondo le modalità previste dall'ufficio competente, dopo aver provveduto al versamento della somma fissata per le spese di istruttoria e per il deposito cauzionale.

*Capo II*  
*Norme tecniche*

**Art. 14**  
**Allacciamento alla pubblica fognatura norme tecniche di realizzazione**

1. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento d'Igiene.
2. Chiunque intenda eseguire opere di allacciamento alla pubblica fognatura, nonché di modifica, riparazione o sostituzione di allacciamenti esistenti, dovrà presentare domanda al Comune/Ente gestore secondo le modalità previste dall'ufficio competente.
3. Per quanto possibile, le unità immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare un unico allacciamento alla fognatura pubblica. Il Comune/Ente gestore valuterà le singole situazioni e darà disposizioni in merito.
4. I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, fino al pozzetto di consegna compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.
5. I lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario, sono eseguiti a cura del Comune/Ente gestore, dietro il pagamento da parte dell'utente del contributo stabilito dal Comune/Ente gestore; in alternativa tali lavori potranno essere realizzati a cura del richiedente, sotto il controllo del Comune/Ente gestore stesso e secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle specifiche che gli saranno comunicate, unitamente alle eventuali condizioni, per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti.
6. Gli allacciamenti si immettono in fognatura, di norma, attraverso il pozzetto di ispezione della condotta. Allacciamenti diretti in fognatura potranno essere realizzati solo se espressamente autorizzati da parte del Comune/Ente gestore.
7. Il convogliamento delle acque deve avvenire, per quanto possibile, a gravità. Ove l'evacuazione non potesse avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio, nonché le apparecchiature e gli impianti idonei ad assicurare l'allontanamento delle acque di rifiuto ed il loro convogliamento nella pubblica fognatura.



8. Tutte le opere di scavo, reinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a carico del richiedente.
9. Per quel che concerne i dimensionamenti, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, il richiedente deve attenersi alle specifiche tecniche stabilite dal Comune/Ente gestore.

## **TITOLO IV ISPEZIONI E CONTROLLI**

### **Art. 15 Autorità preposta ai controlli**

L'Autorità competente effettuerà il controllo sugli scarichi, per quanto riguarda le funzioni tecniche, con personale tecnico espressamente incaricato.

In ogni caso il Comune/Ente gestore, per quanto riguarda il controllo sulla qualità degli scarichi, si avvarrà del servizio istituito presso l'Azienda sanitaria/A.R.P.A. competente per il territorio, che comunicherà i risultati analitici, affinché possano essere adottati gli eventuali provvedimenti del caso, tenendo conto anche di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 267/2000.

### **Art. 16 Ispezioni e controlli**

Qualora l'Autorità competente lo ritenesse opportuno, lo stabilimento industriale il cui scarico sia allacciato alla rete fognaria dovrà installare, a propria cura e spese, in un idoneo locale, la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionamenti di controllo. I locali dovranno risultare facilmente accessibili, costruiti in conformità ai progetti preventivamente autorizzati e le apparecchiature, dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

I soggetti incaricati sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Il personale addetto ai controlli avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

L'Autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione, può prescrivere a carico del titolare l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

**TITOLO V**  
**COLLAUDI - REVOCHE - SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 17**  
**Collaudi**

La rete interna di scarico deve essere completamente e regolarmente ultimata prima del rilascio dell'autorizzazione di scarico.

La constatazione della regolare esecuzione sarà eseguita da tecnici dell'amministrazione comunale/ente gestore.

**Art. 18**  
**Tariffe**

Per il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue è dovuto il pagamento del diritto nella misura che annualmente stabilirà l'amministrazione comunale/ente gestore con apposite tariffe.

**Art. 19**  
**Revoche**

L'amministrazione comunale/ente gestore può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione allo scarico ed ordinare la cessazione dello stesso ogni volta che si constati non essere rispettate le condizioni di cui all'autorizzazione stessa.

Qualora tale fatto possa arrecare danni ai manufatti fognari e/o ai processi di depurazione, l'amministrazione comunale/ente gestore si riserva di richiedere il risarcimento degli stessi.

**Art. 20**  
**Sanzioni**

Le infrazioni al presente Regolamento, riscontrate dall'Ente gestore del servizio e comunicate al Comune, nonché quelle riscontrate dal personale degli Uffici Tecnici, dell'Ufficio Ambiente dell'Amministrazione comunale o dall'ARPA, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate dal D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni o da altri Leggi, decreti o regolamenti, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al comma precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e/o dell'attestazione di corretto allaccio, l'autorità competente al controllo procede secondo quanto previsto dall'articolo 51 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 21**

#### **Richiamo alle leggi generali speciali ed ai regolamenti locali**

Il presente regolamento integra le leggi generali e speciali vigenti in materia, alle quali si fa richiamo.

Dovranno pure osservarsi, in quanto applicabili e non in contrasto, le disposizioni degli altri regolamenti ed ordinanze comunali.

### **Art. 22**

#### **Esclusioni**

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi degli insediamenti che non recapitano in pubblica fognatura, per i quali si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari, nazionali e regionali, in vigore.

### **Art. 23**

#### **Termini di applicazione**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data dell'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.